

2. I Difensori Civici Aggiunti possono essere revocati dal Difensore Civico Nazionale, che li ha designati, per impedimento fisico o per gravi motivi connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore Civico spetta il trattamento economico complessivo corrispondente a quello dei membri del Parlamento. Ai Difensori Civici Aggiunti spetta un trattamento economico pari all' 80 % di quello percepito dal Difensore Civico.
2. Al Difensore Civico ed agli Aggiunti si applica l'art. 88 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.p.r. 30.3.1957, n. 361, modificato dall'art. 4 della l. 31.10.1965 n. 1261.
3. Il dipendente di impresa pubblica o privata che viene eletto ha diritto al mantenimento del posto.

Art. 12

SEDE, UFFICI E PERSONALE

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede in Roma.
2. Con provvedimento adottato dal Difensore Civico, sentito il Ministero del Tesoro, è stabilita la pianta organica dell'ufficio, articolata per qualifiche. Il numero dei posti previsti non può superare le quaranta unità.
3. I posti previsti dalla pianta organica sono coperti da dipendenti pubblici, collocati in posizione di comando secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
4. Il provvedimento di cui al secondo comma determina altresì le indennità spettanti per ciascuna qualifica del personale comandato.
5. Qualora entro novanta giorni dal provvedimento di cui al secondo comma o dalla nomina del Difensore Civico, non siano coperti i posti in pianta organica, questi può assumere personale a contratto a tempo determinato, di durata non superiore al suo mandato.

Art. 13**CONSULENTI**

1. Il Difensore Civico, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni, può stipulare contratto d'opera con esperti altamente qualificati nelle diverse discipline nonché con interpreti e traduttori.

CAPO III**LE FUNZIONI****Art. 14****AMBITO DI INTERVENTO**

1. Il Difensore Civico interviene a difesa del cittadino al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto di impiego o di lavoro con i soggetti di cui all'art. 2.

Art. 15**RAPPORTO CON I RICORSI GIURISDIZIONALI ED AMMINISTRATIVI**

1. La presentazione di una istanza al Difensore Civico non ha effetto sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore Civico, né incide sui suoi poteri di intervento.
3. Il Difensore Civico può segnalare agli organi di controllo eventuali vizi degli atti ad esso sottoposti.

Art. 16**INTERVENTO SU RICHIESTA**

1. Il Difensore Civico può intervenire su istanza di cittadini, stranieri, apolidi, anche se minori, interdetti o inabilitati, enti, associazioni e formazioni sociali.
2. Tale istanza non è soggetta ad alcuna formalità particolare.
3. L'Istanza dei soggetti di cui al I comma può essere presentata a qualsiasi Difensore Civico operante sul territorio della Repubblica, il quale, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 3, ove ritenga che la stessa esuli dalle sue competenze, provvederà ad inoltrarla al Difensore Civico competente, informandone il richiedente.
4. Il Difensore Civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

Art. 17**INTERVENTO D'UFFICIO**

1. Il Difensore Civico interviene d'ufficio qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui all'art. 2.
2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza delle disfunzioni o inefficienza più ricorrenti nell'attività dei pubblici uffici, in particolare delle strutture che erogano servizi, il Difensore Civico promuove periodici incontri con i rappresentanti delle associazioni del volontariato, delle associazioni di categoria, degli organi professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare.
3. Il Difensore Civico, avvalendosi anche della collaborazione dei Difensori Civici delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti Locali, può svolgere indagini relative al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori della Pubblica Amministrazione, segnalando agli organi competenti le disfunzioni rilevate e suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa o regolamentare od organizzativa.

Art. 18**VIGILANZA SU SETTORI PARTICOLARI**

1. Al Difensore Civico è affidato un peculiare potere di vigilanza su quei settori della Pubblica Amministrazione e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti, quali gli anziani, i minori, i portatori di handicap, i malati di mente, i reclusi, gli immigrati al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.
2. Gli esiti sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni e inefficienze riscontrate ed informando, nei casi di particolare gravità, l'opinione pubblica in ordine alle disfunzioni rilevate e dei rimedi proposti.

Art. 19**POTERI ISTRUTTORI**

1. Il Difensore Civico, valutato il fondamento dell'istanza di cui all'art. 16 o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, chiede innanzitutto informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.
2. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti o qualora non li ritenga esaurienti, il Difensore Civico può:
 - a- accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'art. 2;
 - b- esaminare e fare eseguire copia di qualsiasi documento relativo all'oggetto del proprio intervento, senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 , quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le spese sono a carico dell'Amministrazione controllata;
 - c- convocare con congruo preavviso il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per esaminare congiuntamente la pratica;
 - d- convocare con congruo preavviso il responsabile del comportamento per avere i necessari chiarimenti.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto su quanto acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 , quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché su atti segreti o comunque riservati.

4. Restano salvi i limiti previsti per il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della l. 24 ottobre 1977, n. 801. Il Difensore Civico, nel caso in cui gli venga opposto il segreto di Stato, richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri affinché, entro 30 giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 20

ESITO DEGLI INTERVENTI

1. Il Difensore Civico, esaurita l'istruttoria, formula i suoi rilievi alla Pubblica Amministrazione interessata.

2. Il funzionario o l'organo competente può:

a - o provvedere in accoglimento alle richieste del Difensore Civico nel termine stabilito dalla legge o da lui indicato;

b - o comunicare al Difensore Civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni;

c - l'atto finale del procedimento, nel caso in cui le valutazioni del Difensore Civico non siano state condivise, né deve recare adeguata motivazione.

3. In caso di inerzia della Pubblica Amministrazione il Difensore Civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta, qualora si tratti di provvedimenti dovuti, illegittimamente omessi.

4. Qualora il Difensore Civico ritenga, in merito ad un ricorso di cui è stato investito, che l'applicazione delle norme di legge o delle disposizioni regolamentari comporti una ingiustizia, può suggerire all'organismo chiamato in causa le soluzioni che consentano di regolare secondo giustizia il caso del richiedente, e proporre all'autorità competente le misure che egli giudichi atte a porvi rimedio e suggerire le opportune modifiche ai testi di legge o ai regolamenti.

5. Il Difensore Civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 21**SANZIONI**

1. I destinatari degli interventi del Difensore Civico sono tenuti a facilitare il compito del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, può chiedere all'organo competente la non corresponsione di incentivi economici, collegati al corretto adempimento dei compiti d'ufficio o nei casi più gravi l'attivazione del procedimento disciplinare a loro carico.
3. L'organo competente ad attivare il procedimento disciplinare vi provvede, salvo che, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Difensore Civico, non gli comunichi l'archiviazione con atto motivato.
4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al Difensore Civico.

Art. 22**OBBLIGHI DI DENUNCIA**

1. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
2. Il Difensore Civico può chiedere all'autorità giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del procedimento penale. L'autorità giudiziaria informa il Difensore Civico della proposta di archiviazione del procedimento penale.
3. Al Difensore Civico è data comunicazione dell'inizio dell'azione penale nei casi di cui all'art. 36, comma 2, della l. 5.2.1992, n. 104.
4. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23**RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Difensore Civico entro il 30 giugno di ogni anno trasmette ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività complessivamente svolta con riferimento agli accertamenti espletati su richiesta o

d'ufficio, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. In casi di particolare gravità ed urgenza il Difensore Civico può presentare una relazione straordinaria.

3. Ciascuna Camera valuta, secondo il proprio regolamento interno, con quali modalità esaminare e discutere la relazione annuale del Difensore Civico.

4. Le Commissioni parlamentari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 24

PUBBLICITA'

1. La relazione annuale, di cui al precedente articolo, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Di tale relazione è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive private a diffusione nazionale, nonché attraverso la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo.

Art. 25

DOVERE DI INFORMAZIONE

1. Il Difensore Civico dà conto periodicamente, tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale, dei contenuti più rilevanti della propria attività, avvalendosi se del caso di mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine può richiedere l'accesso radiofonico o televisivo.

2. Il Difensore Civico può altresì rendere note singole questioni, nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142

1. L'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 è così modificato:

- a- lo Statuto provinciale e quello comunale prevedono l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini;
- b- lo Statuto disciplina l'elezione le prerogative e i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale;
- c- i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti possono dar luogo a forme associative o di cooperazione fra comuni limitrofi per la gestione comune dell'istituto. Apposite convenzioni disciplinano i rapporti fra i comuni;
- d- i comuni possono altresì stipulare accordi o convenzioni di avvalimento con la Provincia o la Regione di appartenenza;
- e- ai Difensori Civici comunali o provinciali si applicano le norme sulle indennità, sulle aspettative e sui permessi previste per gli assessori dalla legge 27.12.1985, n. 816.

Art. 27

NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento in tema di rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini.
2. Ai Difensori Civici Regionali si applicano le norme previste al secondo comma dell'art. 11 della presente legge.

Art. 28**ONERE FINANZIARIO**

1. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, eccettuate quelle per le indennità, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
2. Il Difensore Civico comunica ogni anno al Ministro del Tesoro il fabbisogno dell'ufficio, tenuto conto del provvedimento di cui all'art. 12, secondo comma.
3. Il Difensore Civico provvede all'autonoma gestione delle spese per il funzionamento dell'ufficio nei limiti del fondo di cui al primo comma.
4. Il rendiconto è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Art. 29**ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Il Difensore Civico

Relazione 1997 al Consiglio Regionale

(legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, articolo 13)

Allegati

B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11

Difensore Civico Regionale - Relazione Anno 1997

Allegato B1

Corrispondenza tra il Difensore Civico Regionale, la Presidente del Consiglio Regionale, la Giunta regionale, il Presidente della I^a Commissione Consiliare Permanente.

Allegato Prot~~812~~ /08

Applicazione comma 45
art. 17 Legge 127/97

“Richieste nomina Commissari ad Acta”

- Approvazione Conto Consuntivo : 9 richieste
- Nomina amministratori comunali nelle IPAB : 11 richieste
- Approvazione variante P.R.G.
- Nomine rappresentanti di minoranza di un comune del Bellunese in seno a Consiglio di Comunita' Montana
- Riscossione coattiva contributi Province Consorziate a seguito scioglimento consorzio
- Recupero debito erariale da parte della direzione provinciale del Tesoro a carico di un Comune in provincia di Vicenza
- Liquidazione “giacenze” tra i comuni gia' dell' Associazione Basso Piave
- Recupero credito per forniture materiali a carico di Comprensorio di Comuni gia' disciolto
- Adozione regolamento Comunale Servizio Polizia municipale (art. 4 L.65/86 e art. 5 L. 142/90)
- Trasferimento di immobili comunali utilizzati come sede istituzioni scolastiche ex art. 3.8.9 L. 23/96 alla Provincia

L.R. 19/91

Modifica dell'art.23 - "controllo sostitutivo", in conformità al comma 45 - art.17 della L. 15/5/97 n.127

L'art.23 è così sostituito:

1. Il Difensore Civico Regionale esercita i compiti previsti dal comma 45 dell'art.17 della L. n.127 del 15/5/1997
2. Il Difensore Civico Regionale, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte di Comuni e Province di un atto obbligatorio per legge, invita l'Ente locale ad emanare l'atto, fissando un termine non inferiore a 30 giorni, salvo deroga per motivate ragioni.
3. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per cui la legge nazionale o regionale determini in modo perentorio l'adozione da parte di Comuni e Province stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge abbia diversamente stabilito le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
4. Decorso inutilmente il termine, il Difensore Civico Regionale nomina un Commissario ad Acta, tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.
5. Il Commissario ad Acta provvede ad emanare l'atto entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'Ente locale interessato, al CO.RE.CO. e al Difensore Civico Regionale.
6. La Giunta Regionale entro..... giorni dall'approvazione della presente legge determina i criteri per la definizione delle nomine dei Commissari ad Acta tenendo conto delle competenze professionali richieste, per la determinazione ed imputazione dei compensi, nonché le risorse anche organizzative necessarie all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

Prot. 312/98

Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale
Prof. Amalia Sartori

Sede

Oggetto: Applicazione comma 45 art. 17 della legge 127/97

Gentile Presidente,

a distanza di circa 4 mesi dalla entrata in vigore della Legge 15.5.97, n°127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" riterrai quanto mai utile ed opportuna una attenta riflessione da parte del Consiglio Regionale ed in particolare della Prima Commissione Consiliare Permanente in ordine ai problemi interpretativi e attuativi derivanti, in particolare, dalla applicazione del comma 45 dell'articolo 17 della succitata legge 127, anche alla luce dei vari casi - di cui si citano allegate alcune esemplificazioni - per i quali da parte del Comitato Regionale di Controllo e sue Sezioni o degli Enti interessati è stato richiesto l'intervento del Difensore Civico Regionale.

La circostanza è ulteriormente avvalorata considerando che la normativa citata interviene nel delicato rapporto Regione-Enti locali e che ogni incertezza normativa, soprattutto in materia di controlli, certamente non giova alla certezza e chiarezza cui devono improntarsi i rapporti tra le istituzioni.

Infatti il combinato disposto dei commi 31 e 45 dell'articolo 17 della Legge 127/97, abrogando l'art. 48 della legge 142/90, prevede che il Difensore Civico Regionale debba provvedere alla nomina dei commissari ad acta nel caso in cui Comuni e Province "ritardino od omettano atti obbligatori per legge".

Al riguardo, previa ricognizione delle materie di competenza regionale, al fine di individuare i settori per i quali la nomina dei commissari ad acta risulti già disciplinata in modo specifico ad opera della Giunta Regionale o di altri organi, sarebbe opportuno e necessario: